

TI_GERICHTE 11.2000.4 vom 17. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.4

FR: TI_GERICHTE 11.2000.4 du 17 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.4 del 17 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

In concreto il Pretore, accertata l'indigenza del richiedente, ha rifiutato nondimeno il beneficio dell'assistenza giudiziaria poiché la causa appariva sin dall'inizio sprovvista di esito favorevole. Egli ha ritenuto, in particolare, che l'azione possessoria appariva tardiva, il termine di perenzione annuale previsto dall'art. 929 cpv. 2 CC essendo trascorso. L'appellante contesta ciò, facendo valere che la spoliazione è avvenuta solo dopo che la convenuta si è rifiutata di riconsegnargli i mobili custoditi nell'abitazione di Gordevio. L'azione sarebbe pertanto tempestiva.

E. 3

Per l'art. 927 cpv. 1 CC chi ha tolto ad altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. L'azione di reintegra è ammissibile solo quando il possessore ha reclamato immediatamente, appena conosciuto l'atto di violenza e l'autore di esso (art. 929 cpv. 1 CC). Inoltre l'azione dev'essere intentata entro un anno, il quale comincia a decorrere dalla spoliazione, anche se il possessore ha avuto conoscenza più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 2 CC). a) In concreto appare finanche superfluo esaminare se l'azione proposta dall'istante il 6 novembre 1999 sia tempestiva, poiché essa risulta destinata al rigetto già per un altro motivo. In effetti, per sua stessa natura l'azione di reintegra può essere diretta solo contro l'autore della spoliazione che detiene ancora la cosa in suo possesso, ancorché indiretto (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3 a edizione, n. 342, pag. 95; Stark in: *Berner Kommentar*, n. 3 ad art. 927 CC; Portmann, *Der Besitzschutz des schweizerischen Zivilgesetzbuchs*, tesi, Entlebuch 1997, pag. 117). Nel caso in cui il convenuto non detenga più la cosa, l'azione di reintegra va respinta (Stark, *op. cit.*, n. 11 ad art. 927 CC; Portmann, *op. cit.*, pag. 118). b) Dagli atti risulta che proprietaria della particella n. _____ RFD di _____ era, il 25 maggio 1999, _____ (doc. B in fine), circostanza confermata sia dall'istante (doc. H: denuncia penale del 18 agosto 1999) sia dalla convenuta (risposta, pag. 3 e 4). Ora, a parte il fatto che quest'ultima è pacificamente domiciliata a _____ (doc. H), la richiesta di restituzione dei mobili è del settembre 1999, posteriore al trasferimento della proprietà fondiaria, di modo che a quel momento la convenuta non poteva più detenere il possesso diretto né indiretto dei mobili. Ciò posto, l'azione possessoria introdotta nei suoi confronti appare d'acchito sprovvista di esito favorevole. Nelle circostanze descritte, ancorché per altri motivi, il diniego dell'assistenza giudiziaria merita conferma e l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura dell'art. 313 bis CPC.

E. 4

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma date le circostanze del caso si può eccezionalmente soprassedere al prelievo di spese. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può, per i motivi già esposti, essere accolta. Non si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello neppure è stato intimato. Per questi motivi, richiamato l'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 4. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.